

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1887-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

*(V. Stampato Camera n. 3545)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
28 settembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo di cui al disegno di legge in esame va visto alla luce del Trattato per la creazione di una Relazione associativa particolare tra Italia e Argentina firmato in occasione della visita del presidente Alfonsin in Italia. Esso si applica ai lavoratori che soggiornano temporaneamente nel territorio di uno dei due Stati e prevede particolari facilitazioni per quanto attiene l'ingresso ed il

soggiorno dei lavoratori e delle loro famiglie, oltre a misure tendenti ad evitare il problema della doppia imposizione fiscale.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge che autorizza la ratifica del protocollo.

ACHILLI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del protocollo stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.